



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI E
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____ PER
L'ASSEGNAZIONE DI ORE PRESSO LA PALESTRA SITA IN VIA VERDI N.
_____ - STAGIONI SPORTIVE _____**

L'anno _____ nel mese di _____ il giorno _____ nella sede del comune di Vizzolo Predabissi, sita in Via G. Verdi, 9 a Vizzolo Predabissi (MI);

Tra

Il Comune di Vizzolo Predabissi con sede in Via Verdi n. 9 P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 rappresentato da Martocchia Laura nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 09/10/1975 che interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267,

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ con sede in _____
– CF: _____, che per brevità sarà di seguito nominata **Associazione Sportiva**, per la quale interviene il Sig. / la Sig. a _____ sua qualità di Presidente e legale rappresentante, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'autorizzazione all'utilizzo del _____ in Vizzolo Predabissi, nei giorni ed orari previsti dallo schema qui allegato sotto A.

Eventuali ore integrative di quanto previsto nel citato allegato A dovranno essere richieste e, se concesse dall'Amministrazione comunale, pagate separatamente dalla Società sportiva.

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stato realizzato.

Eventuali diverse iniziative che la associazione sportiva intenda organizzare all'interno dell'impianto sportivo dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente proprietario, e dallo stesso autorizzate.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione è in vigore per l'anno sportivo/anni sportivi _____, escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Sono previsti i seguenti oneri in capo alla società sportiva:



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

- ✓ apertura e chiusura dell'accesso all'impianto verificando in particolare: che gli utenti lascino l'impianto al termine dell'orario di allenamento e/o gare sportive che tutti i servizi acqua, luce, ecc., siano stati chiusi; sono a carico dell'associazione sportiva tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza e custodia dell'impianto sportivo durante l'orario di utilizzo. Dei danni derivanti dalla carente sorveglianza e custodia risponde esclusivamente la associazione sportiva;
- ✓ controlli costanti e periodici per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alle strutture, dell'impianto ed alle attrezzature;
- ✓ pulizia dell'impianto, in particolare: degli spogliatoi atleti ed arbitri, corridoi, servizi igienici. La società è tenuta ad incaricare un'impresa specializzata per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali concessi, che dovrà essere effettuata dopo ogni utilizzo, della durata dell'intero anno sportivo.
- ✓ informazione a tutti gli atleti e agli addetti ai lavori e agli ospiti in merito al corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature;

ART. 4 - TARIFFE

L'associazione sportiva è tenuta a pagare all'Ente, per ogni ora di concessione d'uso dell'impianto oggetto della presente convenzione una tariffa oraria di € _____ + IVA 22% pari _____ complessive all'ora, per il numero delle ore previste dall'allegato A, per la durata dell'autorizzazione, salvo eventuali adeguamenti conseguenti la revisione delle tariffe da parte della Giunta comunale.

Gli importi dovuti, specificati nell'allegato succitato, saranno pagati dalla Società sportiva anticipatamente, entro il giorno 5 di ciascun mese.

Nessun rimborso è dovuto per eventuale minore utilizzo della struttura.

ART. 5 – INSERIMENTO DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE

L'associazione si impegna ad inserire un n. massimo di _____ minori individuati dal servizio sociale comunale tra le famiglie in condizione di fragilità economica, senza richiedere il corrispettivo alle famiglie.

Per ciascun minore così inserito è riconosciuta all'Associazione la gratuità per n. ____ delle ore autorizzate.

ART. 6 – DIVIETI

È fatto divieto, a pena della revoca della presente convenzione, di subconcessione dell'autorizzazione all'utilizzo della struttura.

È fatto divieto di apportare qualsivoglia modifica o intervento alla struttura, anche di carattere marginale e temporaneo, con l'eccezione di quanto previsto agli artt. 8 e 9.

In caso di revoca della convenzione per violazione del presente articolo, l'A. C. si riserva di non sottoscrivere, con l'Associazione sportiva, convenzioni per l'utilizzo della medesima struttura per il successivo anno sportivo.

ART. 7 - REVOCA – RECESSO

Oltre che per scadenza naturale, l'autorizzazione può cessare per revoca dell'autorizzazione o per recesso.

È stabilito il recesso dell'Amministrazione comunale per inottemperanza alla diffida ad adempiere nel termine assegnato, nei seguenti casi:

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

- a) cessione dell'autorizzazione a soggetti terzi da parte dell'Associazione sportiva;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso dell'Ente proprietario;
- c) mancato pagamento del corrispettivo oltre il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- d) scioglimento della associazione sportiva o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- f) inosservanza da parte della associazione sportiva di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione;
- g) l'autorizzazione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse.

L'associazione sportiva ha l'obbligo di proseguire l'utilizzo per tutta la durata della convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a essa non imputabile. In tale ipotesi deve essere preventivamente data comunicazione al Comune a mezzo raccomandata, almeno un mese prima della data fissata per il recesso o mediante consegna a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente.

In caso di eventi eccezionali, quali calamità naturali ovvero in forza di ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti potranno emanare, l'Ente potrà utilizzare l'impianto per le necessità del caso, senza corrispondere alcun indennizzo alla associazione sportiva.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

L'associazione sportiva dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e delle attrezzature ed arredi ivi contenuti, obbligandosi al mantenimento del loro buon stato di conservazione.

L'ente proprietario si riserva il diritto di svolgere direttamente e indirettamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo a mezzo dei propri incaricati dando resoconto alla associazione sportiva dei risultati.

L'associazione sportiva sarà ritenuta responsabile di eventuali danni provocati all'impianto e alle attrezzature che si verificassero durante l'utilizzo e dovrà sostituire o ripristinare a proprie spese le attrezzature danneggiate.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera migliorativa, di risanamento e di ristrutturazione degli immobili sono a carico dell'ente proprietario.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari dovranno essere segnalati per iscritto all'Amministrazione comunale per le opportune valutazioni.

È vietata qualsiasi tipologia di intervento che preveda la modifica della struttura, anche se non permanente, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Qualsiasi intervento realizzato in violazione di quanto previsto nei precedenti paragrafi comporta l'obbligo di ripristino in capo alla Società Sportiva e di risarcimento dell'eventuale danno causato alla struttura sportiva.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'associazione Sportiva risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili ed impianti presenti nella struttura sportiva durante le ore di utilizzo.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso dell'impianto sportivo nonché dallo svolgimento delle attività della associazione sportiva viene assunta per intero ed esclusivamente dalla stessa, sollevandone completamente l'Ente proprietario.

L'associazione sportiva solleva altresì l'Ente proprietario da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante l'orario di utilizzo dell'impianto.

Si specifica che l'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni a materiali ed attrezzature, di proprietà dell'associazione, a qualsiasi titolo presenti presso la struttura.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi la associazione sportiva è tenuta, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative e produrne copia all'Amministrazione.

ART. 11- OBBLIGO DEFIBRILLATORE E OPERATORE

La Società sportiva è tenuta all'adempimento di tutti gli oneri che la legge pone a suo carico in relazione all'obbligo di defibrillatore.

La società sportiva dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione del defibrillatore installato dal Comune presso la struttura e garantire la presenza, durante le attività, di una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.

La società sportiva dovrà presentare la certificazione di abilitazione (IRC), della persona abilitata per l'utilizzo del defibrillatore.

ART. 12 - PERSONALE

È a carico della associazione sportiva la responsabilità derivante dai rapporti con il personale, addetto o incaricato della gestione dell'impianto sportivo nonché di ogni altra attività connessa. I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

È altresì a carico della associazione sportiva ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale adibito e la stipula di specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale operante nell'impianto sportivo.

ART. 13- PUBBLICITA'

È consentito l'utilizzo da parte della associazione sportiva degli spazi interni all'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso da parte dell'ente proprietario, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.

Ogni onere tributario e ogni provento derivante da tale attività sono a carico e a favore della associazione sportiva.

ART. 14 – PENALI

L'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione di una penale da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro) oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di decadenza.

In particolare:

- a) per grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce, verrà applicata una penale di €. 350 (trecentocinquanta euro);
- b) per le violazioni delle modalità di utilizzo verrà applicata una penale di € 250 (duecentocinquanta euro);
- c) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nel precedente elenco verrà applicata una penale di € 300 (trecento euro);
- d) l'utilizzo dell'impianto oltre l'orario di cui all'allegato A comporta il pagamento della tariffa maggiorata del 100%;
- e) interventi non autorizzati sull'immobile: €. 500,00 (cinquecento euro) oltre al ripristino della struttura e al risarcimento per l'eventuale danno arrecato;

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 30 (trenta) giorni dalla intimazione di pagamento.

ART. 15 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO – BENI MOBILI ED IMMOBILI

Alla naturale scadenza della presente convenzione, nonché al cessare a qualsiasi titolo della stessa, l'impianto sportivo e le chiavi di accesso, compreso le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati all'ente proprietario in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Ente.

Nel caso di inottemperanza l'Ente proprietario procederà allo sgombero d'ufficio a spese della associazione sportiva.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente autorizzazione è quella del Foro di Lodi.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Comune di Vizzolo Predabissi

La Responsabile Area Servizi Socio Educativi

Dott.ssa Laura Martocchia

Il presidente dell'Associazione Sportiva

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di avere preso completa visione delle seguenti clausole:

art. 3 “Obblighi della società”,

art. 7 “Revoca – Recesso”

art. 8 “Manutenzione ordinaria”

art. 9 “Manutenzione straordinaria o migliorativa”

art. 10 “Responsabilità dell'associazione sportiva”

art. 14 “Penali”

Il presidente dell'Associazione Sportiva _____